

Dichiarando li fatti che tutti i suddetti annuati
 conie enfiteutici sono quelli stessi, di un
 tempo erano dovuti ai fratelli Pasquale in
 virtù d'atto recognitorio del ventuno Maggio
 milleottocento trentadue, rogato dal Notaio Luigi
 Giusticari da Catamara, registrato a Borgia,
 il ventiquattro detto al N. 94. poscia dovuti
 al sig. Salvatore Vesco Mosca, che ne fece
 acquisto da potere dei fratelli Pasquale per
 atto del ventuno Gennaio milleottocento
 tantasei rogato dal Notaio Bartolomeo D'Angelo
 di Nebura, registrato il tre febbraio successivo
 al N. 178 ed oggi dovuti ai comparenti sigg.
 Rosario e Jesualdo Vesco, che li acquistarono
 da potere del loro padre sig. Salvatore Vesco
 Mosca in virtù d'atto del tre Novembre mil-
 lenovecentaquattro, rogato da me Notaio, regi-
 strato il diciannove detto al N. 391. —
 I predetti enfiteuti promettono e si obbligano
 osservare ed adempire tutti i patti e condizioni
 contenute nei sopracitati atti recognitori del
 quindici Maggio, ventisei Maggio e sedici
 Giugno milleottocento trentasei, rogati sotto il
 titolo di *titolo di concessione*. Dalla prima alla
 ultima parola, dichiarando essi enfiteuti d'averne

piena conoscenza e principalmente i seguenti:
 1. I detti dichiaranti per essi e loro successori
 ed aventi causa, rinunziano a qualunque
 diritto di potere chiedere esenzione di titolo pri-
 moriale restandovi espressamente conchiuso d'aver
 valore il presente atto non solo come titolo pri-
 moriale, ma come ancora convenzione, di-
 chiarandosi di non aver diritto alcuna all'in-
 fuori di quanto si contiene in quest'atto
 2. I suddetti enfiteuti, obbediti in virtù di quest'at-
 to rinnovano il titolo in favore dei signori Vesco,
 promettono e si obbligano perquirere e pagare
 il rispettivo annuo canone enfiteutico come
 sopra dovuto dagli stessi, e li patti soliti
 in solido, per essi, loro successori ed aventi
 causa ai sigg. Jesualdo e Rosario Vesco in loco
 domicilio in Nebura in moneta di corso legale
 nel Regno, fuori offerta reale o deposito dove
 si cominciarono a fare il pagamento della prima
 annuità dei suddetti canoni, in agosto mille
 novecentosei, e così continuare di anno in anno
 perpetuamente, senza eccezione alcuna, essendo
 in mora legale per la scadenza d'ogni termi-
 ne, senza bisogno d'interpello, a cui
 rinunziano

